



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, RASTRELLI, BERRINO, CALANDRINI,
MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO, SPINELLI, ZEDDA
e ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, che ripropone, con modifiche, il testo dell'atto Senato n. 381 presentato nella scorsa legislatura, è finalizzato ad elevare al rango di delitto il reato di travisamento, disciplinato dall'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Com'è noto, infatti, la citata disposizione legislativa espressamente dispone che: « È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino ».

Siamo, quindi, in presenza di una disposizione complementare al codice penale, finalizzata a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico da indebite minacce rappresentate, nella fattispecie, dall'occultamento, totale o parziale, della propria immagine in occasione di pubbliche manifestazioni.

I gravissimi episodi occorsi talvolta nel passato in occasione di manifestazioni pubbliche, durante le quali si sono verificati scontri e incidenti e si sono avuti anche feriti tra gli esponenti delle Forze di polizia a causa del comportamento di alcuni giovani all'occorrenza mascherati e protetti da caschi da motociclista, ripropone la questione relativa al trattamento sanzionatorio da irrogare a carico di coloro che, abusando del diritto di manifestazione, utilizzano il travisamento come strumento di offesa e di occultamento delle proprie generalità.

Sempre più frequentemente frange di soggetti violenti senza scrupoli, infiltrate all'interno di manifestazioni pacifiche e autorizzate, danno luogo a devastazioni, scontri e tafferugli, rendendosi irriconoscibili sia alle Forze dell'ordine sia alla videosorveglianza per mezzo del travisamento del loro volto.

Una condotta criminale, quindi, dolosamente preordinata allo scontro e alla violenza, che non può continuare ad essere disciplinata a mero livello di « contravvenzione », ma che merita di essere elevata a « delitto » e di ricevere una sanzione penale adeguata alla sua pericolosità sociale.

Il presente disegno di legge, pertanto, si prefigge di accentuare il rango penale del travisamento, disciplinandolo come « delitto » e introducendo, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione della reclusione e della multa.

Analogamente, il disvalore sociale della fattispecie di reato impone di prevedere, sul versante procedurale, l'arresto obbligatorio (e non facoltativo) nelle ipotesi di flagranza di reato.

I suddetti orientamenti ricevono applicazione sul piano legislativo, attraverso una modifica al richiamato articolo 5, terzo e quarto comma, della legge n. 152 del 1975, unitamente all'inserimento di un'apposita lettera *m-sexies*) nel comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale che, com'è noto, elenca le fattispecie di reato per le quali, a prescindere dalla sanzione edittale, è sempre previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. È prevista quindi una speciale aggravante, con relativo aumento dei massimi edittali, nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosid-

detta « arma impropria », cioè di uno degli strumenti (non considerato espressamente arma da punta o da taglio) chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Per l'attualità dei suoi contenuti e per la rilevanza del bene giuridico dell'ordine pubblico nella nostra società, auspichiamo che il presente disegno di legge possa ricevere la più ampia condivisione e la più rapida approvazione possibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152)*

1. All'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma è aumentata fino a sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Per la contravvenzione di cui al primo periodo del primo comma è facoltativo l'arresto in flagranza ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 380 del codice
di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-sexies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».